

DA TRASMETTERE A:

- ☐ UFFICIO SEGRETERIA
- ☐ UFFICIO RAGIONERIA
- ☐ RESPONSABILE A.TEC
- ☐ UFFICIO CONTRATTI
- ☐ UFFICIO ALBO



CITTA' DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera



*Città di
Francesco Lomonaco*

DETERMINAZIONE n°_575____/2018

N°____10028_____ di Protocollo Generale

n° d'ord. _1134_____ Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA	n° d'ordine ____229____	del 12.07.2018
---------------------	--------------------------------	-----------------------

OGGETTO: Lavori di "Costruzione della nuova Scuola dell'infanzia di via Sinni – importo generale € 1.820.000,00" – O.P.C.M. 293/2015 recante "Interventi di prevenzione del rischio sismico" e Decreto MIUR prot. n° 0001007 del 21-12-2017.

CUP: I39H18000000003

CIG: 741144236b

Sospensione del procedimento di gara.

Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 N.267	Il Responsabile del Servizio finanziario
--	---

prenotazione/impegno

N° _____ del _____

f.to (rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:

- il Comune di Montalbano Jonico, per il tramite della C.U.C. di "Tursi – Aliano – Montalbano Jonico – Colobraro – Garaguso", ha in corso la procedura di gara per l'appalto dei lavori in oggetto, giusta propria determina a contrarre n° 64 dell'8 marzo 2018 e successivo bando di gara prot. n° 2805 del 19-03-2018, in conseguenza dei quali sono pervenute n° 16 offerte;
- l'intervento appaltato è assistito finanziariamente dalle seguenti due specifiche risorse:
 - a) € 770.000,00 con Deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n° 1522 del 29-12-2016, a valere sul contributo dello Stato, concesso con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14-12-2015, finalizzato agli interventi strutturali di cui all'O.P.C.M. n° 293 del 26-10-2015 (art. 2, comma 1, punto "b"), come da programma definito con la Deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n° 945 del 9-08-2016;
 - b) € 1.050.000,00 con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n° 0001007 del 21-10-2017. Decreto attuativo derivante dall'articolo 1, comma 140, della Legge 232/2016 "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2017-2019" che ha istituito il c.d. "Fondo Investimenti", le cui risorse sono state in seguito parzialmente assegnate con un primo DPCM del 29-05-2017 e poi completamente ripartite con DPCM del 21-07-2017 tra i 12 Ministeri competenti sulla base dei loro programmi di spesa per investimenti relativi settori indicati nella stessa norma istitutiva;
- il procedimento di gara in parola, allo stato attuale, è in itinere;

DATO ATTO che:

- La Corte Costituzionale, con Sentenza n° 74 del 7 marzo 2018 (deposito del 13/04/2018 e pubblicazione in G.U. 18/04/2018, n° 16), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 140, della richiamata Legge n° 232/2016 e, conseguenzialmente, di tutte le disposizioni attuative, lì dove non sia prevista un'intesa tra Stato e Regioni relativamente ai DPCM che riguardano settori di spesa rientranti nelle materie di competenze regionali;
- La innanzi detta Sentenza n° 74 del 2018 afferma, tra l'altro, che:
" Lo stesso carattere plurisettoriale del fondo e il contenuto sostanzialmente indeterminato del comma 140 rendono altresì difficile valutare l'impatto che la pronuncia di accoglimento può avere sui diritti costituzionali delle persone, come è confermato dal decreto attuativo della disposizione in questione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, recante «Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140,

della legge 11 dicembre 2016, n. 232»), che si limita a ripartire le risorse per settori e per ministeri, senza individuare gli specifici interventi da finanziare. Nel censurare previsioni istitutive di fondi statali settoriali, **questa Corte ha fatto talora salvi i procedimenti di spesa in corso**, per evitare il pregiudizio di diritti costituzionali (sentenze n. 50 del 2008, n. 423 del 2004 e n. 370 del 2003), oppure ha precisato che «la caducazione di tale norma[...] non comporta diretto e immediato pregiudizio per i diritti delle persone» (sentenza n. 16 del 2004; nello stesso senso, sentenza n. 49 del 2004). **Poiché anche il comma 140 interviene in diversi settori e su diversi tipi di investimenti che possono variamente incidere su diritti costituzionali delle persone (si pensi per esempio agli interventi antisismici nelle scuole o all'eliminazione delle barriere architettoniche), si precisa che la dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei termini indicati, della previsione in esso contenuta non produce effetti sui procedimenti in corso, qualora questi riguardino detti diritti»;**

- “ **il procedimento di spesa** ” relativo al predetto Fondo per il Finanziamento degli Investimenti e lo Sviluppo Infrastrutturale del Paese è stato avviato, tra l'altro, con DM attuativo n° 1007 del 21 dicembre 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ad oggetto: “*Individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici*” (Decreto n° 1007 18A01042 pubblicato sulla GU Serie Generale n° 42 del 20-02-2018 – Supplemento Ordinario n° 9);
- Il comune di Montalbano Jonico, si ribadisce, con il suddetto DM attuativo n° 1007/2017 è stato individuato tra gli enti beneficiari delle risorse, nella misura di € 1.050.000,00;

DATO ATTO che:

- si è reso opportuno formulare al M.I.U.R. una specifica richiesta di chiarimenti in ordine agli eventuali effetti della sentenza più volte richiamata sulla procedura di gara in corso;
- a tale riguardo, infatti, con nota prot. n° 9808 del 9-07-2018, questo Ufficio ha quindi formalizzato uno specifico quesito al M.I.U.R. chiedendo espressamente “... se possano intendersi conclusi, in quanto avviati ed in itinere, i procedimenti contrattuali volti all'esecuzione dell'opera pubblica denominata “Costruzione della nuova scuola dell'infanzia di via Sinni” (valutati allo stesso tempo il settore di spesa, le tipologie di diritto e le competenze cui fa riferimento) e, pertanto, se l'Amministrazione comunale possa legittimamente portare a termine l'iter procedimentale in corso con garanzia del trasferimento delle relative risorse da parte di codesto Ministero alla luce della Sentenza n° 74 del 7 marzo 2018 che, comunque, specifica che la dichiarazione di illegittimità costituzionale non produce effetti sui procedimenti in corso, qualora questi riguardino investimenti che possano variamente incidere su diritti costituzionali delle persone e tenuto conto che i relativi procedimenti di spesa sono stati avviati da questo Comune già prima della pubblicazione della predetta Sentenza nonché da parte del Ministero con il Dm attuativo n° 1007 del 21 dicembre 2017. Si resta in attesa di cortese urgente riscontro, al fine di assicurare la tutela dell'interesse pubblico preminente, evidenziando che, nelle more della definizione del presente quesito, il procedimento in corso sarà provvisoriamente e prudenzialmente sospeso ...”;

RITENUTA la necessità di dover formalizzare la preannunciata sospensione del procedimento in corso e nella fattispecie il procedimento di gara in itinere, da comunicare alla Centrale Unica di Committenza in qualità di Stazione Appaltante in nome e per conto di questo Comune, nonché alle imprese concorrenti ed alla Commissione di Gara;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

RICHIAMATI:

- il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non espressamente abrogate dall'articolo 217, comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Codice degli Appalti”;
- il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

D E T E R M I N A

- 1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di sospendere in via provvisoria e prudentiale, per le ragioni in premessa specificate e fino alla definizione del quesito formulato al MIUR con nota prot. n° 9806 del 9-07-2018, il procedimento di gara in itinere relativo all'appalto dell'intervento denominato <<Lavori di costruzione della nuova Scuola dell'infanzia di via Sinni>>, dell'importo complessivo di € 1.820.000,00;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento, per gli atti consequenziali, alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di "Tursi – Aliano – Montalbano Jonico – Colobraro – Garaguso";
- 4) di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere formalmente comunicato alla Commissione di Gara ed alle imprese concorrenti;
- 5) di dare atto che la presente determinazione:
 - deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni;
 - Deve essere inserita nella sezione trasparenza del sito web del Comune

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to arch. De Angelis Giancarlo



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it



Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. _____ / _____

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, _____



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**

(Maurizio BARLETTA)

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE _____